



Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro

Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione

DELIBERA N. 12 del 13 marzo 2026

IL COMITATO PER I RICORSI DI CONDIZIONALITA'
ex articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015

VISTO il decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183" e, in particolare, l'articolo 21, comma 12 che prevede l'istituzione di un comitato con la partecipazione delle parti sociali per decidere sui provvedimenti adottati dal centro per l'impiego ai sensi del comma 10 del predetto articolo;

VISTA la delibera n. 18 del 26 luglio 2017 del Consiglio di Amministrazione Anpal che istituisce il Comitato per i ricorsi di condizionalità in seno all'ANPAL di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150;

VISTO il decreto legge n. 75 del 22 giugno 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 10 agosto 2023 e, in particolare, l'articolo 3, commi 1 e 2, che prevede, tra l'altro, l'attribuzione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle funzioni svolte dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché la soppressione di ANPAL a decorrere dalla medesima data;

VISTO il DPCM n. 230 del 22 novembre 2023 di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli uffici di diretta collaborazione, entrato in vigore in data 01 marzo 2024, che all'articolo 26 definisce le funzioni della Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione;

VISTO il DPCM 28 dicembre 2023, ammesso alla registrazione dalla Corte dei Conti in data 16 gennaio 2024 al n. 61, con il quale viene conferito, al dott. Massimo Temussi, l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore della Direzione generale delle politiche attive del lavoro, nell'ambito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO il decreto n. 409 del 14 novembre 2024 del Direttore della Direzione generale delle politiche attive del lavoro, Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, istitutivo del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del D. Lgs 14 settembre 2015, n. 150 in seno al Ministero del lavoro e delle politiche sociali (da qui in avanti Comitato) e in particolare, l'art. 1 che definisce la composizione del Comitato;

VISTO il DPCM del 23 dicembre 2024, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti in data 31 gennaio 2025 al n. 85, con il quale viene conferito, al dott. Massimo Temussi, l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione nell'ambito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO il decreto n. 38 del 13 febbraio 2025 del Direttore della Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione, Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di nomina dei componenti del Comitato;

VISTO il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 29 del 7 marzo 2025 che individua gli uffici dirigenziali di livello non generale nell'ambito dei Dipartimenti e delle Direzioni generali attribuendo alla Divisione V della Direzione generale delle Politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione la gestione del Comitato ricorsi condizionalità, ex art. 21, comma 12, Dlgs. n. 150/2015;

VISTA la Delibera n. 1 del 22 maggio 2025 del Comitato per i ricorsi di condizionalità recante l'approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato, delle indicazioni sulle modalità di presentazione dei ricorsi al Comitato, del modulo di presentazione dei ricorsi al Comitato, dei criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato;

VISTO il decreto n. 270 del 13 giugno 2025 del Direttore della Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione, Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di conferimento dell'incarico di titolarità della Divisione V al dott. Alessandro Gaetani;

VISTO il decreto n. 306 del 09 luglio 2025 del Direttore della Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione, Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di sostituzione dei componenti del Comitato;

TENUTO CONTO che il dott. Alessandro Gaetani in qualità di membro supplente del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in seno al Comitato, assume le funzioni di Presidente del Comitato stesso in sostituzione del membro titolare dott. Massimo Temussi;

CONSIDERATI i ricorsi acquisiti con prot.:

- 1) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0021277.22-10-2025;
- 2) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0021957.30-10-2025;
- 3) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE(E).0022935.12-11-2025;
- 4) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0023836.24-11-2025;
- 5) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0024183.26-11-2025;
- 6) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0021823.29-10-2025;
- 7) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0020552.14-10-2025;
- 8) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0023910.24-11-2025;
- 9) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0023762.21-11-2025;
- 10) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0023847.24-11-2025;
- 11) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0021955.30-10-2025;
- 12) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0024185.26-11-2025;
- 13) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0024181.26-11-2025;
- 14) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0021953.30-10-2025;
- 15) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0024182.26-11-2025;

- 16) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0022752.10-11-2025;
- 17) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0022716.10-11-2025;
- 18) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0021821.29-10-2025;
- 19) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0021212.22-10-2025;
- 20) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0023768.21-11-2025;
- 21) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0023769.21-11-2025;
- 22) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0023770.21-11-2025
- 23) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0023908.24-11-2025;
- 24) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0021420.23-10-2025;
- 25) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0023765.21-11-2025.

Il Comitato procede all'esame, nell'ambito della riunione del 13 marzo 2026, dei ricorsi in parola.

1) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0021277.22-10-2025, il Comitato respinge il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio prot. n. 99966 del 21/10/2025 per la seguente motivazione.

La convocazione è stata effettuata utilizzando i dati di contatto verificati risultanti dal SIISL. Ai sensi dell'art. 3 del DM 174/2024, tali comunicazioni sono da ritenersi valide e produttive degli effetti di legge. La ricorrente è risultata assente all'appuntamento fissato e non ha prodotto idonea documentazione atta a motivare la sua assenza nei termini previsti dalla normativa vigente (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità).

2) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0021957.30-10-2025, il Comitato respinge il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio di cui al Decreto n. 52412 del 09/10/2025 per la seguente motivazione.

La convocazione e la comunicazione di adozione del provvedimento di applicazione della decurtazione sono state effettuate utilizzando i dati di contatto verificati risultanti dal SIISL. Ai sensi dell'art. 3 del DM 174/2024, tali comunicazioni sono da ritenersi valide e produttive degli effetti di legge.

La ricorrente è risultata assente all'appuntamento e non ha presentato giustificativi per l'assenza. (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità). Non si ritengono accoglibili le motivazioni addotte in sede di ricorso, in quanto in atti è presente copia della mail di convocazione nella quale la mail della ricorrente è corretta.

3) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE(E).0022935.12-11-2025, il Comitato accoglie il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio prot. n. 39828 del 28/10/2025 per la seguente motivazione.

La ricorrente non poteva essere a conoscenza della convocazione effettuata dal Cpl per il giorno 18/09/2025 in quanto trasmessa a mezzo raccomandata che risulta restituita al mittente con esito destinatario irreperibile. In tali casi non viene lasciato nessun avviso di giacenza e la raccomandata viene restituita al mittente. Si rileva, peraltro, che la comunicazione di adozione del provvedimento sanzionatorio, notificata alla ricorrente al medesimo indirizzo dell'originaria convocazione, è stata regolarmente ricevuta dalla destinataria. La notifica relativa alla convocazione, pertanto, si intende non perfezionata, in quanto il destinatario non è stato messo nelle condizioni di poter prendere visione della documentazione. Si ritiene, pertanto, che in casi come quello oggetto di esame che il Cpl debba tentare di effettuare una seconda notifica o, se possibile, completare la stessa con altre modalità.

4) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0023836.24-11-2025, il Comitato respinge il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio DD 7442 del 17/10/2025 per la seguente motivazione.

La ricorrente è risultata assente senza giustificato motivo all'appuntamento fissato per il 05/08/2025 non avendo trasmesso documentazione idonea a giustificare l'assenza nei termini previsti (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150").

5) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0024183.26-11-2025, il Comitato respinge il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio prot. n. 39925 del 28/10/2025 per la seguente motivazione.

La convocazione notificata a mezzo raccomandata AR e restituita al mittente per compiuta giacenza, si considera comunque consegnata al destinatario, con tutti gli effetti legali che ne conseguono. Il ricorrente è risultato assente all'appuntamento fissato e non ha prodotto documentazione atta a giustificare l'assenza nei modi e nei termini prescritti (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità).

6) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0021823.29-10-2025, il Comitato dichiara non valutabile per cessata materia del contendere il ricorso in considerazione della ricezione della comunicazione di revoca in autotutela del provvedimento oggetto di impugnazione.

7) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0020552.14-10-2025, il Comitato accoglie il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio DD n. 6811 del 24/09/2025 per la seguente motivazione.

Sulla base della documentazione acquisita agli atti si rileva l'oggettiva impossibilità della ricorrente di venire a conoscenza della convocazione effettuata dal Cpl. Tale impossibilità, nei fatti, ha impedito alla ricorrente di presentarsi all'appuntamento e la stessa non ha potuto comunicare e documentare al Cpl di competenza la propria assenza. Si ritiene che nel caso di specie ricorra la casistica individuata dalla lettera g) delle ipotesi di giustificato motivo previste dalla nota MLPS prot. 3374/2016.

8) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0023910.24-11-2025, il Comitato respinge il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio prot. n. 39908 del 28/10/2025 per la seguente motivazione.

Il ricorrente è risultato assente senza giustificato motivo all'appuntamento fissato per il 10/06/2025 non avendo trasmesso documentazione idonea a giustificare l'assenza nei termini previsti (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150"). Le motivazioni addotte in sede di ricorso non sono accoglibili in considerazione della trasmissione da parte del Cpl di copia della convocazione a mano sottoscritta dal ricorrente.

9) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0023762.21-11-2025, il Comitato respinge il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio prot. n. 38773 del 21/10/2025 per la seguente motivazione.

La convocazione è stata notificata a mezzo raccomandata AR restituita al mittente per compiuta giacenza. Tale missiva si considera comunque consegnata al destinatario, con tutti gli effetti legali che ne conseguono. La ricorrente è risultata assente alla convocazione e non ha prodotto documentazione atta

a giustificare l'assenza nei modi e nei termini prescritti (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità).

10) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0023847.24-11-2025, il Comitato dichiara non valutabile per cessata materia del contendere il ricorso in quanto il provvedimento sanzionatorio oggetto di impugnazione è stato oggetto di annullamento.

11) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0021955.30-10-2025, il Comitato dichiara non valutabile per cessata materia del contendere il ricorso in quanto il provvedimento sanzionatorio oggetto di impugnazione è stato oggetto di annullamento.

12) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0024185.26-11-2025, il Comitato respinge il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio prot. n. 34462 del 18/09/2025 per la seguente motivazione.

La ricorrente è risultata assente senza giustificato motivo all'appuntamento fissato per il 29/05/2025 non avendo trasmesso documentazione idonea a giustificare l'assenza nei termini previsti (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150"). Le motivazioni addotte in sede di ricorso non sono accoglibili in quanto, essendo la convocazione avvenuta attraverso raccomandata a mano sottoscritta dalla ricorrente, quest'ultima era a conoscenza della convocazione a prescindere dall'eventuale copia fornita all'utente.

13) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0024181.26-11-2025, il Comitato respinge il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio n. 102909 del 27/10/2025 per la seguente motivazione.

La convocazione, la comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio e l'adozione del provvedimento di applicazione della decurtazione, sono state effettuate utilizzando i dati di contatto verificati risultanti dal SIISL. Ai sensi dell'art. 3 del DM 174/2024, tali comunicazioni sono da ritenersi valide e produttive degli effetti di legge.

La ricorrente è risultata assente all'appuntamento fissato e non ha prodotto idonea documentazione atta a motivare la sua assenza nei termini previsti dalla normativa vigente (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità).

14) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0021953.30-10-2025, il Comitato accoglie il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio DD n. 1750 del 29/09/2025 per le seguenti motivazioni.

La convocazione è stata notificata con raccomandata restituita al mittente per compiuta giacenza formatasi in data successiva a quella prevista per l'appuntamento. Pertanto, la ricorrente ben avrebbe potuto ritirare la raccomandata in data successiva all'appuntamento rientrando così nei casi di cui alla lettera g) della nota MLPS prot. n. 3374 del 04/03/2016. Rispetto agli altri motivi di ricorso sollevati dalla ricorrente il Comitato non disponeva di elementi a sufficienza per pronunciarsi.

15) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0024182.26-11-2025, il Comitato dichiara inammissibile il

ricorso avverso i provvedimenti sanzionatori prot. 0009452 del 22/01/2025 e prot. 0027987 del 24/02/2025 per la seguente motivazione.

Il ricorso è stato presentato in data 07/11/2025 avverso due provvedimenti sanzionatori notificati rispettivamente in data 13/02/2025 e 06/03/2025. Secondo quanto previsto al punto 2) del documento "Indicazioni sulle modalità di presentazione dei ricorsi al Comitato per i ricorsi di condizionalità" la persona che ha ricevuto dal Cpl uno dei provvedimenti previsti dall'articolo 21, comma 7, del d.lgs. n. 150/2015, può presentare ricorso al Comitato, entro il termine di trenta giorni solari dal ricevimento del provvedimento in parola.

16) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_ips.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0022752.10-11-2025, il Comitato accoglie il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio prot. n. 0165359 del 30/10/2025 per la seguente motivazione.

Da quanto trasmesso dalla ricorrente risulta che la stessa ha tentato diligentemente di giustificare l'assenza del 30/09/2025 nei termini trasmettendo documentazione idonea in tal senso sebbene a causa di un problema tecnico la mail non sia giunta a destinazione. Pertanto, rileva la buona fede della ricorrente.

17) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_ips.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0022716.10-11-2025, il Comitato dichiara inammissibile il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio DD n. 1654 del 08/09/2025 per la seguente motivazione.

Il ricorso è stato presentato in data 27/10/2025 avverso un provvedimento sanzionatorio notificato in data 09/09/2025. Secondo quanto previsto al punto 2) del documento "Indicazioni sulle modalità di presentazione dei ricorsi al Comitato per i ricorsi di condizionalità" la persona che ha ricevuto dal Cpl uno dei provvedimenti previsti dall'articolo 21, comma 7, del d.lgs. n. 150/2015, può presentare ricorso al Comitato, entro il termine di trenta giorni solari dal ricevimento del provvedimento in parola.

18) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_ips.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0021821.29-10-2025, il Comitato respinge il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio DD n. 1120 del 16/09/2025 per la seguente motivazione.

La convocazione è avvenuta tramite il Sistema Informativo Unitario Lavoro di Regione Lombardia – SIUL – utilizzando la mail fornita dal percettore.

Il lavoratore è risultato assente all'appuntamento e non ha presentato giustificativi per l'assenza (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità). Non si ritengono accoglibili le motivazioni addotte dal ricorrente ed inoltre il documento prodotto, oltre a non comprovare l'impossibilità di presentarsi all'appuntamento non essendo indicato l'orario, non è stato prodotto nei termini e nei modi previsti.

19) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_ips.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0021212.22-10-2025, il Comitato respinge il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio prot. n. 34139 del 17/09/2025 per la seguente motivazione.

La convocazione è stata notificata a mezzo raccomandata AR restituita al mittente per compiuta giacenza. Tale missiva si considera comunque consegnata al destinatario, con tutti gli effetti legali che ne conseguono. Il ricorrente è risultato assente alla convocazione e non ha prodotto documentazione atta a giustificare l'assenza nei modi e nei termini prescritti (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità).

20) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0023768.21-11-2025, il Comitato dichiara non valutabile per cessata materia del contendere il ricorso in quanto il provvedimento sanzionatorio oggetto di impugnazione è stato oggetto di annullamento.

21) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0023769.21-11-2025, il Comitato dichiara non valutabile per cessata materia del contendere il ricorso in quanto il provvedimento sanzionatorio oggetto di impugnazione è stato oggetto di annullamento.

22) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0023770.21-11-2025, il Comitato dichiara non valutabile per cessata materia del contendere il ricorso in quanto il provvedimento sanzionatorio oggetto di impugnazione è stato oggetto di annullamento.

23) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0023908.24-11-2025, il Comitato accoglie il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio prot. n. 770260 del 16/10/2025 per la seguente motivazione.

La convocazione effettuata dal Cpl per il 24/06/2025 avvenuta telefonicamente non si ritiene modalità di convocazione valida secondo quanto previsto al punto 1 del documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità". Il certificato medico prodotto solo in sede di presentazione del ricorso probabilmente sarebbe stato prodotto al Cpl nei modi e nei termini previsti dalla normativa se il ricorrente fosse stato a conoscenza delle modalità per la presentazione del giustificato motivo. Si evidenzia, infine, che il ricorrente viene convocato una seconda volta tramite raccomandata A/R che per stessa ammissione del Cpl viene indirizzata per errore ad un indirizzo non corretto e per tale motivo anche la seconda convocazione non può ritenersi validamente effettuata.

24) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0021420.23-10-2025, il Comitato respinge il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio prot. n. 34397 del 18/09/2025 per la seguente motivazione.

La convocazione è stata notificata a mezzo raccomandata a mano. La ricorrente è risultata assente alla convocazione e non ha prodotto documentazione atta a giustificare l'assenza nei modi e nei termini prescritti (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità). Le motivazioni alla base del ricorso non si ritengono accoglibili perché nella raccomandata a mano erano esplicitate le sanzioni in caso di assenza e mancata giustificazione della stessa.

25) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0023765.21-11-2025, il Comitato dichiara inammissibile il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio prot. n. 34063 del 17/09/2025 per la seguente motivazione.

Il ricorso è stato presentato in data 05/11/2025 avverso un provvedimento sanzionatorio notificato in data 29/09/2025. Secondo quanto previsto al punto 2) del documento "Indicazioni sulle modalità di presentazione dei ricorsi al Comitato per i ricorsi di condizionalità" la persona che ha ricevuto dal Cpl uno dei provvedimenti previsti dall'articolo 21, comma 7, del d.lgs. n. 150/2015, può presentare ricorso al Comitato, entro il termine di trenta giorni solari dal ricevimento del provvedimento in parola.

P.Q.M.

Il Comitato, definitivamente pronunciando, dichiara i ricorsi prot.:

- 1) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0021277.22-10-2025 respinto;
- 2) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0021957.30-10-2025 respinto;
- 3) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE(E).0022935.12-11-2025 accolto;
- 4) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0023836.24-11-2025 respinto;
- 5) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0024183.26-11-2025 respinto;
- 6) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0021823.29-10-2025 non valutabile;
- 7) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0020552.14-10-2025 accolto;
- 8) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0023910.24-11-2025 respinto;
- 9) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0023762.21-11-2025 respinto;
- 10) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0023847.24-11-2025 non valutabile;
- 11) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0021955.30-10-2025 non valutabile;
- 12) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0024185.26-11-2025 respinto;
- 13) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0024181.26-11-2025 respinto;
- 14) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0021953.30-10-2025 accolto;
- 15) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0024182.26-11-2025 inammissibile;
- 16) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0022752.10-11-2025 accolto;
- 17) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0022716.10-11-2025 inammissibile;
- 18) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0021821.29-10-2025 respinto;
- 19) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0021212.22-10-2025 respinto;
- 20) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0023768.21-11-2025 non valutabile;
- 21) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0023769.21-11-2025 non valutabile;
- 22) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0023770.21-11-2025 non valutabile;
- 23) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0023908.24-11-2025 accolto;
- 24) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0021420.23-10-2025 respinto;
- 25) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0023765.21-11-2025 inammissibile.

Il Comitato approva il verbale n. 13 del 27 febbraio 2026.

La presente delibera è pubblicata sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e viene comunicata, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. n. 1199/1971, ai ricorrenti, ai Cpl che hanno adottato i provvedimenti sanzionatori e ad eventuali altri soggetti interessati.

Così deciso, Roma, 13 marzo 2026.

Siglato
Il Dirigente
Alessandro Gaetani

Il Presidente
Massimo Temussi